

LEGGE REGIONALE 16 AGOSTO 1963, N. 24

Partecipazione della Regione alla società per azioni Idrovia Ticino-Mincio¹

Articolo unico - (1) E' autorizzata, a carico dell'esercizio 1963, la spesa di lire 1.500.000 per la partecipazione della Regione alla società per azioni "Idrovia Ticino-Mincio" con sede in Brescia.

(2) All'onere derivante dalla presente legge si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo iscritto al capitolo n. 54 dello stato di previsione della spesa della Regione per l'esercizio medesimo.²

¹ In B.U. 20 agosto 1963, n. 34.

² - Con l.r. 28 novembre 1964, n. 39 (recante "Adesione della Regione all'aumento del capitale della Società per Azioni Idrovia "Ticino-Milano Nord-Mincio" con sede in Brescia", in B.U. 1 dicembre 1964, n. 53) l'Amministrazione regionale è stata autorizzata a sottoscrivere ulteriori quote di capitale della Società per Azioni Idrovia "Ticino-Milano Nord-Mincio", per il valore nominale di Lire 6 milioni.

- Con l'art. 1 della l.r. 30 agosto 1979, n. 3 (recante "Autorizzazione alla sottoscrizione di ulteriori quote di capitale sociale della Società "Idrovia Ticino-Mincio-Milano Nord"", in B.U. 11 settembre 1979, n. 45) l'Amministrazione regionale è stata "autorizzata a sottoscrivere ulteriori quote di capitale sociale della S.p.A. "Idrovia Ticino-Mincio-Milano Nord" con sede in Brescia, fino alla concorrenza di L. 740.000".